

CAMERA DEI DEPUTATI N. 889

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GELLI, GEREMICCA, ALBORGHETTI, NICOLINI, TOMA,
SAPIO, D'ALEMA, VACCA**

Presentata il 16 luglio 1987

Provvedimenti urgenti per la salvaguardia e il recupero dei beni architettonici, artistici, storici e ambientali della città di Lecce

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di una legge speciale per interventi urgenti di salvaguardia e di recupero dei beni culturali ed ambientali della città di Lecce, già presentata nella IX legislatura, nasce dalla convinzione, da parte dei deputati comunisti, della impossibilità di salvare in altro modo, tanto meno con gli strumenti della legislazione ordinaria, un così immenso patrimonio di storia e di cultura.

La nostra proposta di legge vuole essere prima di tutto dichiarazione di uno stato di emergenza. È pur vero che lo stato di emergenza è ormai quasi connotato, dappertutto in Italia, allo stesso riconoscimento del bene culturale e am-

bientale; esso però assume, nella situazione specifica della città di Lecce, una consistenza particolare in rapporto al tipo di valore da tutelare ed in rapporto alla situazione del degrado monumentale e ambientale.

Una ricca bibliografia, sviluppatasi sin dall'Ottocento nella letteratura di viaggio e giunta oggi a studi storici esaurienti sul piano della documentazione e della interpretazione critica, testimonia dell'interesse suscitato da questo immenso patrimonio di storia e di cultura e ne riconosce il valore nel complesso della realtà urbana.

A Lecce dunque l'attenzione non può fermarsi sulla specificità e sulla consistenza del fenomeno barocco e sul ruolo

che nella connotazione di questo fenomeno giocano le relazioni monumento-ambiente. In una città come Lecce, nulla, è stato detto, connota e giustifica così bene il monumento barocco quanto la prospettiva medievale che ne determina con un effetto di sorpresa la veduta e che ne fa riscoprire l'eco nella morfologia di case, cortili, palazzi e nella stravagante qualità dell'arredo urbano. Ogni palazzo è qui un monumento e il dialogo tra monumento e arredo urbano si svolge nella strada, all'interno di un tracciato che si lega a più antiche persistenze di epoca romana mentre salda in maniera omogenea e senza fratture il Seicento barocco, dove rivive l'immaginario figurativo del Medioevo, ai segni neoclassici dell'Ottocento.

La città storica si chiude e si annoda nel tessuto labirintico dei suoi quartieri, come quello delle Giravolte, tra i più degradati insieme a quello della Chiesa Greca, con i caratteri islamici delle strade a zig-zag e dei vicoli ciechi. Nota come città del barocco, e come tale non solo oggetto di studi ma anche meta ambita di turisti, il suo valore monumentale, ciò che ne determina il carattere originale e lo specifico valore storico-artistico, non è il singolo monumento barocco quanto piuttosto il suo caso di città stratificata in cui continuo è « l'interscambio di metodi e di linguaggi tra l'architettura monumentale che in molti casi è concepita come arredo urbano e viceversa gli elementi di arredo che si qualificano spesso con vero e proprio carattere di monumentalità » (« Le città nella Storia d'Italia - Lecce » di M. Fagiolo e V. Lazzato, Bari, Laterza 198).

È ormai acquisizione comune che i destini di un bene monumentale e di un centro storico coincidono, come coincidono del resto quelli di un centro storico e del suo territorio. Dobbiamo riconoscere però che questo principio in nessun altro luogo forse si inverte in maniera così esemplare come nella città di Lecce dove ogni monumento vive in funzione di relazione al contesto che esso determina e da

cui è nello stesso tempo determinato. Dire del degrado in una città così fatta vorrà dire dunque prendere atto di un degrado ambientale quantificato in una miriade di situazioni di degrado monumentale; parlare di recupero per una città così fatta significherà pensare ad un riequilibrio ambientale, per il quale bisognerà tener conto del recupero sociale accanto ed in relazione a quello del contesto-monumento; vorrà dire anche fare programmi di intervento che tengano conto della distribuzione e della differenziazione dei tipi di proprietà.

Da queste constatazioni muove la nostra proposta di legge con cui si chiedono interventi urgenti di salvaguardia e di recupero adeguati alla situazione specifica della città e proporzionati alla qualità ed alla entità del suo patrimonio di storia, di arte e di cultura.

Il presente testo riproduce nella sostanza quello già presentato dal gruppo comunista nella passata legislatura, assegnato, congiuntamente ad altre due proposte di legge inerenti la stessa problematica, rispettivamente a firma Poli Bortone e Viti, alla Commissione pubblica istruzione della Camera e decaduto a seguito della fine anticipata della IX legislatura.

Su di esso, nell'ambito del Comitato ristretto nominato al fine di unificare i tre testi, si era verificata ampia convergenza da parte dei vari gruppi politici ed era emersa la volontà di giungere in tempi brevi a varare un testo anche perché nel contempo la legge finanziaria per il 1987 aveva, con il recepimento di un emendamento del gruppo comunista, nella tabella C dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, indicata, per il triennio 1987-1989 una copertura di 80 miliardi per la voce « barocco siciliano e leccese ».

Il testo, se approvato, avrebbe già d'allora potuto rappresentare lo strumento attuativo di spesa della voce nella legge finanziaria. Il passaggio a regime ordinario di tale voce di finanziamento, sin dal prossimo anno, offre la possibilità

di copertura per il progetto speciale di cui alla presente proposta di legge e fino al completamento del progetto in essa delineato.

È evidente che questa finalità permane ancora oggi e l'attuale testo ripropone tutti interi gli obiettivi del testo precedente.

Da essi muovono le nostre proposte operative, i programmi e i metodi dell'intervento per i quali l'articolo 1 della legge autorizza per gli anni 1987-1993 la spesa di trecento miliardi e le cui finalità sono così individuate:

a) recuperare la funzione vitale del centro storico attraverso il recupero dei suoi monumenti e la riqualificazione ambientale dei contesti legati ai monumenti. L'articolo 2 definisce quindi la ripartizione della spesa in ragione di 120 miliardi per interventi di competenza dello Stato e di 180 miliardi per interventi di competenza del comune di Lecce; mentre per il coordinamento generale degli interventi l'articolo 8 prevede la costituzione di un comitato tecnico-scientifico;

b) rendere produttive a più livelli le risorse costituite da questo patrimonio storico e monumentale. Prospettive concrete di sviluppo e di lavoro sarebbero conseguenza certa degli interventi di recupero nella forma da noi proposta, sin dalle prime fasi di applicazione della legge: basti pensare al recupero di quattromila vani vuoti alla funzione residenziale, al recupero di un numero altissimo di beni immobili — circa 300 tra quelli vincolati e presumibilmente da vincolare — riportati alle loro funzioni di residenza o attrezzati a funzioni di servizi, e a quanto tutto questo significhi anche in termini di nuova occupazione, oltre che di incremento del turismo e di ripresa di attività produttive nel centro storico;

c) garantire tali risultati attraverso interventi organici e programmati nel tempo: è questa consapevolezza a giustificare, del resto, da parte dei deputati comunisti, la richiesta di una legge speciale. Da questa esigenza deriva però an-

che il ruolo fondamentale che spetta in prima istanza al comune nell'organizzare e gestire la programmazione e i piani di intervento, assicurandone il quadro unitario di impostazione secondo la strategia organica operativa definita dallo specifico strumento urbanistico; il capo III della legge specifica in tal senso gli interventi di competenza del comune ed indica nell'articolo 3 l'utilizzazione della somma in relazione ai tipi di intervento, oltre che le modalità di attuazione del programma;

d) ai fini del recupero dell'ambiente storico nella dimensione ecologica che si vuol dare all'intervento e all'interno del metodo, che di conseguenza proponiamo, di individuazione dei monumenti come caposaldi di una struttura urbana intorno a cui si organizza ai vari livelli il recupero, occorre tener presente la qualità e la consistenza del patrimonio edilizio di proprietà di enti e di privati. I dati desumibili a tal proposito dal piano regolatore generale, in corso di approvazione, seppur depauperato e sconvolto nelle soluzioni e nella strategia di intervento prospettato per il centro storico, sono in questo senso esaustivi. La maggior parte degli edifici, e per giunta la più degradata, risulta di proprietà di privati o di enti in rapporto del 70 per cento circa di edifici in parte già vincolati ed in parte proposti al vincolo dal piano regolatore generale; le modalità di intervento a riguardo sono indicate negli interventi di competenza dello Stato al capo II, articolo 2, punto a) della legge;

e) la dimensione che si prospetta all'intervento di recupero richiede, nel quadro di riferimento di una programmazione generale che è compito specifico dell'ente locale, inequivocabili competenze tecniche e scientifiche che ne garantiscano la correttezza e ne assicurino la validità sul piano culturale. Va salvaguardata l'autonomia del momento culturale e scientifico nella esatta individuazione del ruolo che compete agli organismi statali delle soprintendenze cui spetta il controllo e la verifica della validità dei pro-

getti e dei piani di intervento sui contesti ambientali individuati d'intesa con il comune;

f) un ruolo fondamentale nella fase conoscitiva e nella necessaria ricerca di supporto va assegnato all'Università di Lecce che dovrà pertanto attrezzarsi di laboratori sperimentali e avviare attività di ricerca sulla base di programmi finalizzati all'attuazione degli interventi previsti dalla legge; è quanto specifica al punto b) l'articolo 2 della legge; le attività di conservazione presuppongono una conoscenza dotata di specificità nei processi e negli strumenti e richiedono in fase esecutiva la messa in atto di tecniche di conservazione e di restauro. Si presuppone che l'applicazione della legge svilupperà fortemente la domanda di personale tecnico qualificato nel momento stesso in cui offrirà nuove occasioni di lavoro. Lo stesso dovrebbe avvenire per l'opera di normale manutenzione che dovrà necessariamente seguire la fase urgente degli interventi. Spetterà quindi all'Università di Lecce il compito di istituire e gestire corsi di formazione e di aggiornamento per la qualificazione tecnica e professionale degli operatori del settore.

Poiché nel contempo il CNR ha deliberato l'attuazione presso l'Università di Lecce di un Centro per lo studio dei materiali lapidei (la famosa pietra leccese) teso a ricercare tecnologie adeguate a ritardare l'usura da vecchio e nuovo inquinamento atmosferico nonché a porre riparo al degrado già in essere, la legge prevede, al punto c) dell'articolo 2, una destinazione in tal senso.

Infine, per rendere concrete le finalità che la legge si propone, gli articoli 8 e 9, al capitolo IV, predispongono un sistema di attuazione degli interventi, articolato a più livelli: un Comitato tecnico-scientifico, costituito da rappresentanti delle Soprintendenze, della Università degli Studi e del comune di Lecce, definisce un programma pluriennale che coordina progetti ed azioni integrate. Una Commissione Ministeriale, costituita dai Ministri compe-

tenti, dal Presidente della Giunta regionale pugliese e dal Sindaco del comune di Lecce e presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, esaminato il programma pluriennale, lo adotta, dopo averlo inviato per eventuali pronunciamenti ai Consigli regionale e comunale. Il programma è approvato con decreto presidenziale.

Per l'attivazione degli interventi in esso individuati, la Commissione fa ricorso allo strumento dell'accordo di programma teso a superare gli ostacoli che spesso sorgono quando si tratta di realizzare opere o interventi che richiedano la partecipazione operativa di più soggetti. L'accordo, infatti, opera mettendo i soggetti interessati intorno allo stesso tavolo per procedere alla determinazione delle modalità e dei tempi con cui gli interventi di ogni singolo partecipante devono essere compiuti e preconstituire così una ordinata sequenza di attuazione degli interventi stessi, senza eccessive perdite di tempo. Esso vincola al rispetto dei termini convenuti ed in caso di inadempienze, prevede interventi surrogatori da parte di una autorità delegata a vigilare sulla sua attuazione. L'accordo equivale, inoltre, a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere previste e, ove occorra, la sua approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici.

In conclusione possiamo dire che questa proposta di legge di iniziativa del gruppo comunista è un progetto culturale e un programma di interventi maturato attraverso una attenta analisi della situazione; ed è alla fine scommessa politica e culturale della nostra generazione e della nostra civiltà. Si tratta di sperimentare, in una sorta di progetto pilota e in una città che oggi sembra la più adatta alla sua esemplificazione, oltre che la più bisognosa di sperimentarlo, un nuovo modo di intervenire sull'ambiente urbano e sulle sue connotazioni storiche con un sistema coordinato di interventi che si propone di filtrare le competenze tecniche e scientifiche nei modi e nelle capacità di gestione e di programmazione dell'ente

locale, in una sorta di collaborazione e di garanzia reciproca dei vari livelli istituzionali.

Se è poi vero che il destino del centro storico è legato a quello del suo territorio, il recupero dell'ambiente storico della città di Lecce alla funzione sociale e culturale potrà funzionare da fattore di rie-

quilibrio ambientale in rapporto all'intero complesso urbano e territoriale e potrà essere modello per interventi di recupero per tutto il sistema dei centri storici; nonché porsi come sperimentazione secondo programmi organici, di una politica di salvaguardia dei centri storici delle città italiane.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

AUTORIZZAZIONE E RIPARTIZIONE DI SPESA

ART. 1.

1. È autorizzata, per il periodo 1987-1993, l'attuazione di un programma di interventi finalizzati al recupero, restauro e valorizzazione dei beni architettonici, artistici, storici e ambientali della città di Lecce, sottoposto a regime di tutela e salvaguardia, per un onere complessivo di lire 300 miliardi.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è così ripartito:

a) lire 120 miliardi per interventi di competenza dello Stato;

b) lire 180 miliardi per interventi di competenza del comune di Lecce.

CAPO II

INTERVENTI DI COMPETENZA DELLO STATO

ART. 2.

1. La somma di cui alla lettera *a)*, comma 2, dell'articolo 1, destinata ad interventi dello Stato è così utilizzata:

a) lire 105 miliardi per interventi di competenza del Ministro per i beni culturali ed ambientali in edifici storici e complessi monumentali di proprietà pubblica o destinati all'uso pubblico, nonché su edifici e complessi monumentali di proprietà privata sottoposti a vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089,

e considerati di pubblico interesse ai fini e con le modalità stabilite dall'articolo 8. Le soprintendenze in forma congiunta redigono un piano della priorità di intervento per il restauro ed il recupero degli edifici tenuto conto del loro stato di conservazione, delle possibili destinazioni d'uso e di altri elementi che le soprintendenze possono individuare in relazione a specifiche situazioni del patrimonio monumentale;

b) lire 10 miliardi per studi, attività di ricerca, corsi di formazione e aggiornamento, istituzione e funzionamento di laboratori sperimentali finalizzati agli interventi di tutela e restauro di cui alla presente legge. Tale somma è assegnata all'Università di Lecce che potrà anche operare, mediante apposite convenzioni, con altri istituti universitari e di ricerca. I finanziamenti sono erogati con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

c) lire 5 miliardi per le attività specifiche di ricerca del Centro del CNR, per lo studio dei materiali lapidei, istituito presso l'Università di Lecce e per altre attività di ricerca promosse dal Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, secondo le finalità della presente legge.

CAPO III

INTERVENTI DI COMPETENZA DEL COMUNE DI LECCE

ART. 3.

1. La somma complessiva di lire 180 miliardi per interventi di competenza del comune di Lecce è così utilizzata:

a) lire 80 miliardi per l'acquisizione, il recupero ed il risanamento di immobili da destinare ad edilizia residenziale pubblica e ad attività collettive o produttive per il mantenimento delle caratteristiche socio-culturali ed economiche

del centro storico, in conformità con le indicazioni del piano regolatore generale e dei piani destinati al recupero ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) lire 55 miliardi per l'assegnazione di contributi in conto capitale o in conto interessi per opere di restauro e risanamento conservativo del patrimonio immobiliare privato. Le somme da destinarsi agli interventi di cui alla lettera a) sono ripartite ed assegnate in base al piano dei vincoli e delle priorità di cui alla lettera a) dell'articolo 2;

c) lire 15 miliardi per il recupero di immobili da destinare ad urbanizzazione secondaria e alla sistemazione di strade e piazze;

d) lire 15 miliardi da destinare ad opere di urbanizzazione primaria nel quadro di risanamento complessivo;

e) lire 15 miliardi per fare fronte alle esigenze di sistemazione transitoria degli abitanti di immobili interessati dagli interventi di cui alla presente legge.

2. Per gli interventi di cui al comma 1 il comune di Lecce redige, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo programma indicando le fasi di attuazione, le modalità di esecuzione ed i costi presunti. Tale programma è predisposto d'intesa con il comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 8, tenendo conto delle previsioni del piano regolatore generale e dei piani particolareggiati ove esistenti.

ART. 4.

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla lettera b) dell'articolo 3, sono stabiliti dal consiglio comunale i criteri e le entità percentuali dei contributi assegnabili in relazione alle categorie di opere ed alla entità della spesa.

2. Sono assistiti da contributi in conto capitale, in misura variabile dal 50 per cento fino all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune, gli in-

terventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo concernenti:

a) le murature portanti esterne ed interne, le volte, le scale ed i solai di copertura, le strutture di fondazione ove degradate o pericolanti;

b) le facciate esterne, gli elementi architettonici e gli apparati decorativi, gli intonaci esterni;

c) le opere di difesa dall'umidità risalente dal sottosuolo, le impermeabilizzazioni dei terrazzi, i manti di copertura nonché le sottostanti strutture se degradate e le sovrastrutture che non costituiscono superfetazione.

3. Sono assistiti da contributi in conto interesse su mutui da contrarre sino alla misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile dal comune, gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo facenti parte di un complesso sistematico di opere comprendenti quelle di cui alla lettera c) del comma 2.

4. Ove i proprietari costituenti la maggioranza, espressa in millesimi, di una unità edilizia presentino richiesta di contributi per gli interventi di cui al secondo comma, il comune ha facoltà di invitare i restanti proprietari perché concordino alla realizzazione delle opere previste fissando loro un termine, decorso il quale il comune procede alla esecuzione d'ufficio delle opere sostituendosi ai proprietari dissenzienti e ponendo la relativa spesa a carico dei medesimi detratto il contributo loro concedibile.

5. I contributi di cui al comma 3 del presente articolo sono concessi anche a chi esegua gli interventi in concessione, godendo del diritto di uso di immobili di proprietà del comune o di altri enti pubblici.

ART. 5.

1. La concessione dei contributi di cui all'articolo 4 è subordinata alla stipula di una convenzione ovvero alla sottoscri-

zione di un atto unilaterale d'obbligo, con cui i proprietari si impegnano:

a) a rispettare le prescrizioni relative alle caratteristiche dell'intervento;

b) ad adibire o a utilizzare direttamente gli immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a darli in locazione per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune che tengano conto del reddito dell'immobile prima del restauro o del risanamento e delle spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto;

c) ad assicurare la manutenzione continua degli immobili.

2. Gli obblighi e i vincoli di cui al comma 1, qualora il proprietario intenda trasferire a qualsiasi titolo l'immobile entro dieci anni dalla esecuzione degli interventi di restauro o risanamento, sono trasferiti all'acquirente per il periodo residuo. Qualora il proprietario non rispetti gli obblighi assunti o intenda liberarsene, deve restituire al comune, in una unica soluzione, il contributo ricevuto maggiorato degli interessi sino ad allora maturati valutati al tasso di sconto. Ogni patto contrario ai precedenti obblighi è nullo. Il comune utilizza le somme così acquisite destinandole ai fini di cui all'articolo 4.

ART. 6.

1. I proprietari degli edifici e complessi monumentali sottoposti a vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, compresi nei programmi d'intervento di cui all'articolo 4, hanno l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo per impedire il deterioramento degli immobili ed assicurarne la conservazione e l'uso appropriato secondo i progetti approvati dalle competenti soprintendenze e le destinazioni stabilite dal piano regolatore generale o dai piani particolareggiati ove esistenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono assistiti dai contributi di cui alla lettera *a)* dell'articolo 3 nella misura non superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile dalle soprintendenze competenti, tenendo conto delle condizioni di priorità connesse:

a) all'interesse storico-artistico dell'immobile;

b) all'entità, qualità ed urgenza di esecuzione delle opere;

c) alle condizioni economiche dei proprietari in rapporto alla entità delle opere;

d) all'incremento di reddito che ne consegue.

3. La concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata alla stipula di una convenzione ovvero alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con cui i proprietari degli immobili interessati si impegnano:

a) al rispetto degli obblighi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 5;

b) a destinare le unità edilizie ad usi compatibili con il carattere storico-artistico e comunque tale da non arrecare pregiudizio alla loro conservazione ed integrità.

4. La competente soprintendenza può prescrivere le misure e le modalità che ritenga necessarie perché sia assicurato il pubblico godimento degli immobili interessati in funzione delle loro specificità teorico-artistiche e tipologiche.

5. Ove i proprietari non provvedano alla esecuzione degli interventi di cui al comma 1, ovvero nel caso in cui i lavori vengano eseguiti in difformità dal progetto approvato, la soprintendenza competente, previa notifica agli interessati, procede direttamente all'esecuzione d'ufficio delle opere sostituendosi ai proprietari e ponendo la relativa spesa a carico dei medesimi detratto il contributo loro concedibile.

ART. 7.

1. Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali non eserciti il diritto all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, di un immobile posto in vendita ricadente nella classificazione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3, tale diritto può essere esercitato dal comune di Lecce, anche utilizzando a tale scopo i fondi di cui alla presente legge.

CAPO IV

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART. 8.

1. Gli interventi necessari al conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, sono individuati mediante un programma pluriennale che coordina i progetti e le azioni integrate, formati e selezionati dal Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 2.

2. Il Comitato tecnico-scientifico è composto dalle soprintendenze ai beni artistici, architettonici e storici ed ai beni archeologici, nelle persone dei rispettivi soprintendenti o loro delegati, dalla Università di Lecce, nella persona del Rettore o suo delegato, dal comune di Lecce, rappresentato dal sindaco, dall'Assessore al ramo e da un rappresentante del maggior gruppo della minoranza consiliare.

3. Il Comitato, di cui al comma 2, definisce in via tecnica il programma, determinando tra l'altro priorità, fasi attuative, modalità di esecuzione, costi presunti, nonché gli ambiti della sperimentazione tecnologica, organizzativa e gestionale.

4. Il programma è adottato ed approvato dalla Commissione ministeriale di cui all'articolo 9, con le modalità e le procedure ivi precisate.

ART. 9.

1. È costituita una Commissione presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, dal Ministro della pubblica istruzione, dal Ministro dei lavori pubblici, dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, dal Presidente della giunta regionale della Puglia e dal sindaco del comune di Lecce.

2. La Commissione esamina il programma pluriennale, di cui all'articolo 8, introducendo adeguamenti ed integrazioni ritenuti necessari ai fini di cui alla presente legge, e ne trasmette lo schema al Consiglio regionale di Puglia ed al Consiglio comunale di Lecce, affinché detti Consigli possano pronunciarsi nei 60 giorni successivi. Decorso tale termine, la Commissione adotta il programma che è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Per attivare gli interventi individuati nel programma pluriennale, la Commissione promuove singoli accordi di programma tra il comune di Lecce e le amministrazioni pubbliche, gli Enti pubblici o privati, i soggetti gestori o concessionari di pubblici servizi, realizzando il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, nell'ambito del programma pluriennale approvato.

4. L'accordo di programma è vincolante per i soggetti sottoscrittori e la sua approvazione comporta l'obbligo di darvi esecuzione nei tempi e con le modalità stabilite. L'accordo, pertanto, prevede interventi surrogatori nei confronti dei soggetti inadempienti ed individua l'autorità delegata a vigilare sull'attuazione dell'accordo.

5. L'accordo di programma equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità delle opere previste e, per quanto occorra, la sua approvazione costituisce variante agli strumenti urbanistici.

ART. 10.

1. Gli organi i quali, in virtù delle vigenti disposizioni statali, regionali o comunali, sono competenti ad emettere pareri, autorizzazioni o nulla osta in ordine ai progetti relativi e alle opere di cui alla presente legge, sono tenuti a pronunciarsi entro un termine perentorio di novanta giorni dalla richiesta.

2. La richiesta di chiarimenti non ha effetto interruttivo.

ART. 11.

1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge si fa fronte per gli anni finanziari 1987-1988-1989, mediante l'utilizzo, nella misura di lire 10 miliardi ciascuno per gli anni 1987 e 1988 e di lire 20 miliardi per l'anno 1989 della voce: « Conservazione e recupero artistico del barocco siciliano e del barocco leccese » iscritta, ai fini del bilancio triennale, nel capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1987 del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, di immobili posti in vendita, trasferendo al comune tale facoltà di acquisto, anche utilizzando a tale scopo fondi della presente legge.